

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4078

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CARRA** e **BARONI**

Presentata il 18 maggio 1967

Proroga dell'articolo 9 e, con modificazioni, del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, si proponeva lo snellimento e l'acceleramento delle procedure per l'approvazione e l'esecuzione dei progetti relativi alle opere pubbliche. A tal fine attribuiva, tra l'altro, al Provveditore regionale delle opere pubbliche, il potere di emettere, per le opere di competenza degli enti locali o degli enti comunque ammessi a contributo o concorso dello Stato, i decreti di concessione di contributo, autorizzando altresì l'espletamento delle gare di appalto e la consegna dei lavori, sulla base del semplice affidamento alla concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. I poteri attribuiti dalle norme del titolo III della legge 13 maggio 1965, n. 431, erano limitati al 31 dicembre 1965. Tuttavia già durante la discussione del decreto era stato rilevato che il termine era troppo breve e non avrebbe permesso il completamento delle opere già programmate.

Il 15 dicembre 1965 fu perciò approvata, su proposta dei senatori Giancane, Zannier ed altri una prima proroga al 31 dicembre 1966. Successivamente nel dicembre 1966 in sede di discussione della conversione in legge del decreto 18 novembre 1966, n. 976, il Governo propose un emendamento inteso a prorogare

al 31 dicembre 1967 le disposizioni del Capo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, ad eccezione del penultimo comma dell'articolo 15, il quale concedeva ai Provveditori delle opere pubbliche i poteri cui si è prima accennato.

Alle proposte formulate da alcuni Gruppi di prorogare l'intero articolo 15, il Ministro del tesoro oppose l'inopportunità di far durare più a lungo una procedura che permetteva che le opere dei comuni fossero finanziate dalla Cassa depositi e prestiti soltanto sulla base dell'approvazione del progetto da parte del Provveditore alle opere pubbliche; che permetteva quindi, in ultima analisi, che una autorità esterna programmasse i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti indipendentemente dalla considerazione delle sue disponibilità.

Per ovviare agli inconvenienti rilevati la proposta, che sottopongo al vostro esame, prevede la proroga del penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, ma modificato in modo che la concessione del contributo non avvenga più sulla base del semplice affidamento, ma sulla base dell'impegno formale di adesione da parte della Cassa depositi e prestiti. Si otterrà così ugualmente uno snellimento di procedure e

quindi una più accelerata esecuzione delle opere, con positive conseguenze per l'occupazione nei settori interessati.

Si ravvisa infine la necessità di prorogare al 31 dicembre 1967 le disposizioni contenute nell'articolo 9, che prevedono l'autorizzazione

alla Cassa depositi e prestiti di concedere mutui ai comuni e province per l'esecuzione di opere pubbliche con contributo e concorso dello Stato.

Confidiamo, onorevoli colleghi, nella sollecita approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, sono prorogate al 31 dicembre 1967.

ART. 2.

Il penultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge 13 maggio 1965, n. 431, e prorogato al 31 dicembre 1967, è così modificato:

« Nel caso previsto dai commi precedenti, il Provveditore alle opere pubbliche approva il progetto dell'opera ed emette il formale decreto di concessione di contributo promesso, autorizzando altresì l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'impegno formale di adesione da parte della Cassa depositi e prestiti alla concessione del mutuo, anche prima che sia intervenuto il formale, definitivo provvedimento ».